



Ministero dell'Istruzione, dell'Università, e della Ricerca
Istituto Comprensivo n°4 "Grazia Deledda" Nuoro
Scuola dell' Infanzia – Primaria – Scuola Secondaria di I° Grado
Via Carbonia s.n.c. – 08100 Nuoro Tel. 0784-202409 C.F. 93043370910
PEO: nuic87600A@istruzione.it - PEC: nuic87600A@pec.istruzione.it
Sito Web: www.ic4montegurteinuoro.it

CIRC.N.67

Nuoro, 19/02/2022

Ai Docenti
Ai collaboratori scolastici
Agli studenti
Ai genitori
AI DSGA
Sito Web – Agli Atti - SEDE

OGGETTO: ADOZIONE MISURE ORGANIZZATIVE IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI STUDENTI.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria i docenti, ma anche il personale ausiliario e, a diverso titolo, il Dirigente Scolastico il quale predispone misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D.lgs. 165/2001).

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli **articoli 2047 e 2048 del Codice Civile**: *“In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”* (2047). [...] *“I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*.

Le persone indicate sono liberate dalla responsabilità **soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto” (ex art. 2048 codice civile)**. *L'obbligo della vigilanza è, per prassi giurisprudenziale consolidata, prioritario rispetto agli altri obblighi di servizio.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DISPONE

le seguenti direttive in materia di vigilanza e sorveglianza sugli alunni con il fine di fornire indicazioni in ordine alle misure organizzative da porre in essere per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

COMPITI PER IL PERSONALE DOCENTE

Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede:

- ✓ la presenza del docente accanto al gruppo classe;
- ✓ l'attenzione continua al comportamento degli studenti a cui non deve essere consentito di allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore;
- ✓ l'intervento sollecito, tendente a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti;
- ✓ l'azione di prevenzione, che si esercita gli studenti impegnati in attività adeguatamente programmate e motivanti, anche nelle ore di supplenza.

Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si ricorda:

VIGILANZA ALL'INGRESSO

- ✓ All'ingresso degli alunni, i docenti devono essere presenti in classe per accoglierli, cinque minuti prima dell'ora fissata per l'effettivo inizio delle lezioni;
- ✓ al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività si dispone che presso ciascun ingresso dell'edificio **siano presenti n. due collaboratori scolastici** che prestano la dovuta vigilanza sugli alunni.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Per assicurare l'accoglienza degli studenti e la vigilanza sui medesimi, i docenti impegnati secondo il proprio orario di servizio alla prima ora di lezione devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni quotidiane.

Durante lo svolgimento delle lezioni e delle attività didattiche curriculari ed extracurriculari responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

I collaboratori scolastici sono tenuti a loro volta alla sorveglianza nei confronti degli alunni secondo quanto previsto dallo specifico Profilo professionale. I collaboratori scolastici, in particolare, per favorire nelle classi il succedersi dei docenti al termine di ogni ora di lezione, per sorvegliare gli studenti che si recano ai servizi igienici e per attivarsi tempestivamente in caso di eventuali necessità, **sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio e dovranno riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi.**

Gli allievi non possono per alcun motivo essere allontanati dalla classe per motivi disciplinari, poiché l'allontanamento non fa venire meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza.

L'uscita degli allievi dalle classi, a qualsiasi titolo, è consentita esclusivamente **dopo** la seconda ora di lezione e in ogni caso ad **UN (N. 1) SOLO** alunno alla volta. In caso di richiesta di uscita per raggiungere i servizi igienici, i Docenti avranno cura di valutare l'effettivo caso di urgenza e derogare al suddetto limite temporale.

SI RIBADISCE, l'osservanza da parte dei docenti della disposizione qui impartita che gli allievi escano **UNO ALLA VOLTA.**

Laddove, in casi di oggettiva necessità, dovesse ritenersi indispensabile l'“accompagnamento” dell'alunno/a richiedente l'uscita, a tale compito saranno preposti i collaboratori scolastici di piano.

Confidando in una fattiva collaborazione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Antonio FADDA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.L.vo n. 39/93